



1<sup>a</sup> Circoscrizione

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DI LAVORO

(APPROVATO CON D.C. N. 16 DEL 25.09.2002,  
MODIFICATO CON D.C. N. 22 DEL 16.07.2003, D.C. N. 5 DEL 04.09.2012, D.C. N. 10 DEL  
10.12.2019, D.C. N. 5 DEL 22.09.2022 E D.C. N. 1 DEL 24.01.2024)

## ART. 1

1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti di lavoro con compiti di indagine, studio e formulazione proposte in ordine ad una o più materie di interesse della Circoscrizione:

COMMISSIONE 1<sup>a</sup>- BILANCIO E SICUREZZA

COMMISSIONE 2<sup>a</sup> - REGOLAMENTI, SPORT, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE GIOVANILI

COMMISSIONE 3<sup>a</sup> - MOBILITA'

COMMISSIONE 4<sup>a</sup> - LAVORI PUBBLICI

COMMISSIONE 5<sup>a</sup> - SOCIALE, SALUTE, TERZO SETTORE, FAMIGLIA E TEMPO LIBERO

COMMISSIONE 6<sup>a</sup> - COMMERCIO, TURISMO E CULTURA

COMMISSIONE 7<sup>a</sup> - AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

COMMISSIONE 8<sup>a</sup> - ISTRUZIONE E SCUOLE, RAPPORTI CON UNIVERSITÀ, CONSERVATORIO, ACCADEMIA.

In ciascuna Commissione deve essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi politici che costituiscono il Consiglio di Circoscrizione, salvo espressa rinuncia da parte dei capigruppo.

2. La composizione delle Commissioni, fatto salvo il principio di proporzionalità rispetto l'entità numerica di ciascun gruppo politico presente in Consiglio, è fissata in un massimo di 11 componenti, compreso il Presidente di Commissione. Ciascun Consigliere può far parte di una o più Commissioni.
3. Le Commissioni permanenti restano in carica quanto il Consiglio di Circoscrizione.

## ART. 2

1. Fermi restando il principio di proporzionalità, il criterio di rappresentatività ed il numero massimo di componenti di cui all'art.1 del presente Regolamento, in tutte le Commissioni possono essere nominati anche membri estranei al Consiglio di Circoscrizione, purché residenti nella Circoscrizione e in grado di fornire, per ragioni di specifica competenza o in rappresentanza di associazioni che operano nel settore d'interesse della Commissione, utili contributi all'attività della Commissione.
2. La nomina dei commissari è fatta dal Consiglio di Circoscrizione per presa d'atto delle designazioni dei capigruppo.

## ART. 3

1. Ciascuna Commissione è presieduta da un Consigliere di Circoscrizione con funzioni di coordinatore, indicato dal Presidente e nominato dal Consiglio di Circoscrizione. Il Presidente di Commissione può essere revocato dal Presidente della Circoscrizione, con le stesse modalità, o dal Consiglio di Circoscrizione, su mozione motivata scritta di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, col voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il ruolo di Presidente di Commissione potrà essere svolto anche dal Presidente della Circoscrizione.

2. Il Presidente di Commissione convoca, presiede, coordina ed organizza l'attività della Commissione. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente di Commissione ne assumerà le veci il Presidente della Circoscrizione o in caso di sua assenza il Vice Presidente e, in assenza di entrambi, un Consigliere membro della Commissione.
3. Qualora, nel corso della seduta, si verificassero fatti o situazioni tali da non consentirne il regolare svolgimento, il Presidente ha la facoltà di scioglierla in qualsiasi momento, fatto salvo l'obbligo di redigere apposita relazione sull'accaduto e di trasmetterla al Presidente della Circoscrizione.
4. La convocazione delle Commissioni dovrà avvenire con avviso scritto tramite posta ordinaria o, in alternativa, via mail (purchè in accordo con tutti i commissari), contenente l'indicazione dettagliata degli argomenti e delle proposte all'ordine del giorno, riservando alle "Varie ed eventuali" solo le proposte che arriveranno successivamente alla data di spedizione della convocazione. L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai commissari almeno tre giorni prima della riunione; in caso di necessità e urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.
5. Qualora il Presidente, ripetutamente sollecitato, non provveda alla convocazione della Commissione, ad essa provvederà il Presidente del Consiglio di Circoscrizione su proposta di almeno un terzo dei componenti della Commissione stessa.
6. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione ed i consiglieri circoscrizionali non membri delle singole Commissioni possono assistere alle sedute delle Commissioni.
7. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando intervengano almeno quattro componenti.
8. Della riunione della Commissione è redatto apposito verbale contenente, oltre alle firme di presenza dei commissari presenti, un resoconto sommario della seduta; il Presidente di commissione ne assegna di volta in volta la redazione ad un commissario.
9. A fine seduta, il verbale è letto ed approvato dalla Commissione e sottoscritto dal Presidente di commissione e dal commissario verbalizzante.
10. Copia dei verbali di ogni seduta vengono trasmessi al Presidente della Circoscrizione e messi a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima della relativa presentazione al Consiglio nei modi d'uso.

#### ART. 4

1. Quando si renda necessario il contemporaneo intervento di più commissioni, o di queste con esperti esterni, possono essere convocate congiuntamente le Commissioni interessate e, se presente, presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Circoscrizione o uno dei Presidenti delle Commissioni riunite congiuntamente da lui delegato.

#### ART. 5

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.
2. Le Commissioni possono procedere all'audizione di rappresentanti di associazioni, organizzazioni e circoli con sede e rappresentanza nella Circoscrizione, le cui

attività abbiano affinità con gli argomenti trattati nell'ordine del giorno della Commissione.

#### ART. 6

1. All'interno delle singole Commissioni possono essere costituiti gruppi di lavoro che durano in carica il tempo necessario per lo studio del problema.
2. Tali gruppi sono composti da membri della Commissione, fino ad un numero massimo di 5, che si dichiarino disponibili a farne parte.
3. Al termine dell'attività di studio, il gruppo di lavoro relaziona alla Commissione di appartenenza.

#### ART. 7

1. I Presidenti delle Commissioni devono partecipare alle riunioni dell'ufficio di segreteria quando il Presidente del Consiglio di Circoscrizione lo ritenga necessario.

#### ART. 8

1. I capigruppo provvedono alle sostituzioni dei propri rappresentanti all'interno delle Commissioni con proprio atto di nomina in forma scritta; a tal fine, trasmettono detto atto di nomina al Presidente del Consiglio di Circoscrizione che provvede a far ratificare la sostituzione al Consiglio di Circoscrizione nella prima seduta successiva al ricevimento della proposta. Le surroghe avranno validità a decorrere dalla ratifica del Consiglio.
2. I commissari devono giustificare l'assenza alle riunioni della propria Commissione mediante comunicazione al Presidente della Commissione stessa, che ne dà notizia prima della riunione. I componenti delle Commissioni, in caso di assenza o impedimento temporanei, possono farsi sostituire esclusivamente da consiglieri dello stesso partito mediante delega scritta. I consiglieri, rappresentanti partiti o movimenti politici di un solo componente, possono farsi sostituire, sempre con apposita delega, nelle Commissioni, da altri consiglieri.
3. Qualora il Presidente di Commissione rilevi che un commissario è risultato assente ingiustificato per tre sedute consecutive ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Circoscrizione, il quale provvede ad inserire la questione nell'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio successiva al ricevimento di detta comunicazione. Sono considerate assenze per impedimenti legittimi e, pertanto, non computate ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico, quelle dovute a partecipazioni a convegni o manifestazioni nell'interesse della Circoscrizione o del Comune, quelle causate da motivi di salute, nonché quelle per impegni personali e lavorativi.
4. All'interessato è data comunicazione della data in cui il Consiglio tratterà la questione.
5. Il Consiglio di Circoscrizione deve chiedere all'interessato l'esposizione delle ragioni delle assenze prima di decidere l'eventuale revoca dell'incarico.
6. Le Commissioni permanenti di lavoro hanno l'obbligo di riunirsi almeno quattro/sei volte l'anno.

7. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione, nello svolgimento della sua funzione di coordinamento dei Presidenti di commissione (ai sensi dell'art. 34 dello Statuto comunale vigente) convocherà gli stessi ogni due mesi collegialmente o singolarmente.

#### ART. 9

1. Sempre ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, il Consiglio di Circoscrizione con propria deliberazione può costituire Commissioni Speciali per l'esame di determinate questioni o argomenti di particolare interesse, stabilendone le competenze. Il loro funzionamento dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario all'assolvimento dei compiti assegnati dal Consiglio. La composizione delle Commissioni Speciali dovrà garantire la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti nel Consiglio di Circoscrizione.
2. Nelle Commissioni Speciali possono essere nominati anche membri estranei al Consiglio di Circoscrizione, purché residenti nella Circoscrizione e in grado di fornire, per ragioni di specifica competenza o in rappresentanza di associazioni che operano nel settore d'interesse della Commissione, utili contributi all'attività della Commissione stessa.